

Indicazioni operative per la presentazione delle polizze fideiussorie rilasciate da società assicurative a garanzia degli anticipi per agevolazioni inerenti in progetti di ricerca.

Per le domande di agevolazione presentate dal 1 gennaio 2012 a valere sull'art. 5 "Aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo", sull'art. 19: "Diffusione della ricerca scientifica" e sull'art. 19 bis "Misure per favorire l'inserimento dei ricercatori nelle imprese" della legge provinciale n. 6/1999 e ss.mm.", ai fini dell'erogazione di anticipi di contributo possono essere presentate garanzie in forma di fideiussioni bancarie o polizze fideiussorie.

Le garanzie devono essere redatte secondo il facsimile predisposto dal Servizio Finanza Ricerca e Sviluppo in osservanza delle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 12723 di data 20 novembre 1998 e alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2778 di data 30 dicembre 2013.

In particolare le garanzie in forma di polizza fideiussoria, devono essere rilasciate da compagnie o società assicurative aventi le seguenti caratteristiche:

1. essere iscritte nell'apposito albo dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS);
2. essere autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni;
3. essere operanti sul territorio nazionale;
4. qualora avente sede legale fuori dai confini nazionali, essere ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;
5. avere un "rating":
 - a) espresso da una agenzia di valutazione riconosciuta da Banca d'Italia;
 - b) non inferiore alla classe di merito n. 3, come mappata da Banca d'Italia;
 - c) rilasciato nei 6 mesi o nei 12 mesi precedenti il rilascio della polizza;

Le agenzie di *rating* riconosciute da Banca d'Italia sono:

1. Fitch Ratings e società controllate;
2. Moody's Investors Service e società controllate
3. Standard & Poor's Rating Services e società controllate
4. Cerved Group
5. DBRS Rating Limited

L'attestazione del rating da parte di una delle agenzie o società di valutazione, riconosciute da Banca d'Italia, deve essere trasmessa dall'impresa beneficiaria in allegato alla polizza fideiussoria. Diversamente sarà chiesto dall'ente istruttore all'impresa beneficiaria nel termine di 30 giorni, pena la restituzione della garanzia.

Non sono ammesse clausole che limitano la durata delle garanzie o che ne prevedano il rinnovo tacito: la durata delle cauzioni deve essere garantita fino allo svincolo della garanzia da parte della Provincia.